



Regolamento relativo alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia

(Ultima modificazione: Decreto Rettorale Rep. n. 550 del 25 Febbraio 2022)

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi di Messina, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.
2. Il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia può avvenire per:
 - a) chiamata ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010;
 - b) chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010;
 - c) chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005.

Art. 2

Attivazione della procedura di reclutamento

1. Ciascun Dipartimento, in seno alle proprie competenze scientifico-disciplinari, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, in conformità con i criteri e la ripartizione dei posti deliberati dal Senato Accademico e nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo o di finanziamenti a norma dell'art. 18, comma 3, legge n. 240/2010, propone al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima fascia e di seconda fascia, previo parere favorevole del Senato Accademico. Nella programmazione triennale, l'Università dovrà vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari dell'Ateneo, a norma dell'art. 18, comma 4, l. n. 240/2010. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui al presente comma.
2. La proposta del Dipartimento è approvata con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. La proposta adottata dal Dipartimento deve indicare la modalità di reclutamento tra quelle previste nel precedente art. 1, comma 2.
4. La proposta deve contenere:
 - a) la fascia per la quale è richiesto il posto;
 - b) la sede di servizio;
 - c) il settore concorsuale per il quale è richiesto il posto;

- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- f) il trattamento economico e previdenziale;
- g) nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, inscindibile dall'attività didattica e di ricerca scientifica, la delibera dovrà fare espresso riferimento all'impegno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" o di altra Azienda Ospedaliera interessata a garantire lo svolgimento di attività assistenziale da parte del professore di prima e seconda fascia, individuando nel contempo la struttura.
5. Nel caso di svolgimento delle procedure valutative di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), del presente regolamento, la proposta del Dipartimento dovrà:
- a) indicare il numero massimo di pubblicazioni, pari al doppio di quanto previsto, per ciascuna area disciplinare, nel bando per le candidature all'Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima e per la seconda fascia dei professori universitari, nel rispetto del limite di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n.222/2011;
- b) richiedere l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.
6. Non possono partecipare alle procedure di cui al presente regolamento coloro che abbiano un grado di parentela, o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 2-bis

Standard qualitativi

1. Gli standard qualitativi riguardano l'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità a quanto previsto dal DM MIUR 344 del 4 agosto 2011.
2. Ai fini della copertura di un posto di prima o di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010, i candidati abilitati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del presente regolamento, e non provenienti dalla fascia di professore associato, devono, comunque, sostenere una prova didattica ove possibile attraverso videoconferenza o, in alternativa, mediante canali telematici idonei al riconoscimento dei soggetti coinvolti. In ogni caso i candidati dovranno presentarsi in sede.
3. Nel caso in cui non sia prevista una prova didattica, gli elementi oggetto di valutazione per i professori di prima fascia e i relativi punteggi minimi e massimi espressi in centesimi sono i seguenti:
- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche (tra 40 e 60);
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti (tra 30 e 50);
- c) attività assistenziali, ove previste (tra 5 e 10).
4. Nel caso in cui non sia prevista una prova didattica, gli elementi oggetto di valutazione per i professori di seconda fascia e i relativi punteggi minimi e massimi espressi in centesimi sono i seguenti:
- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche (tra 50 e 65);
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti (tra 20 e 45);
- c) attività assistenziali, ove previste (tra 5 e 10).

5. Per le procedure di cui all'art. 18 della legge n.240/2010 che prevedono la prova didattica ai sensi del superiore comma 2, gli elementi oggetto di valutazione per i professori di prima fascia e i relativi punteggi minimi e massimi espressi in centesimi sono i seguenti:

- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche (tra 40 e 60);
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti (tra 20 e 30);
- c) attività assistenziali, ove previste, (tra 5 e 10);
- d) prova didattica: (tra 10 e 20).

6. Per le procedure di cui all'art. 18 della legge n.240/2010 che prevedono la prova didattica ai sensi del superiore comma 2, gli elementi oggetto di valutazione per i professori di seconda fascia e i relativi punteggi minimi e massimi espressi in centesimi sono i seguenti:

- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche (tra 50 e 65);
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, (tra 10 e 25);
- c) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10;
- d) prova didattica (tra 10 e 20).

7. I candidati sono collocati in graduatoria solo se raggiungono, all'esito della valutazione, un punteggio di almeno 65 punti.

Art. 2 – ter

Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.

2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.

Art. 2 – quater

Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni, sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee o gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - numero totale delle citazioni;
 - numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - "impact factor" totale;
 - "impact factor" medio per pubblicazione;
 - combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 2 – quinquies

Valutazione dell'attività assistenziale

La valutazione dell'attività assistenziale, ove prevista, è svolta sulla base della complessiva attività clinica del candidato. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità, la complessità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Titolo II

Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010

Art. 3

Procedimento e contenuti del bando

1. Successivamente all'approvazione della proposta di chiamata, di cui all'art. 2 del presente regolamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, la procedura valutativa è indetta con apposito bando emanato dal Rettore, pubblicato nell'albo ufficiale e sul sito istituzionale dell'Ateneo e sui siti del MIUR e dell'Unione Europea. L'avviso di bando è inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti da ricoprire;
 - b) la fascia per la quale è richiesto il posto o i posti;
 - c) il settore concorsuale o i settori concorsuali e prioritariamente il settore scientifico-disciplinare o i settori scientifico-disciplinari per i quali viene chiesto il posto o vengono chiesti i posti;
 - d) la struttura presso la quale afferirà il candidato selezionato;

- e) la sede di servizio;
- f) le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- g) nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale, la struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
- h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
- i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, conformemente all'art. 18, comma 1, lett. b) della legge n. 240 /2010 e ai sensi del successivo art. 4;
- l) la previsione del termine, non inferiore a venti giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale, e delle modalità di presentazione delle domande;
- m) l'indicazione della documentazione nonché del numero massimo di pubblicazioni di cui all'art. 2, comma 5, lett. a) del presente regolamento;
- n) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi, in osservanza dell'art. 18, comma 1, lett. d), legge n. 240/2010 relativamente alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati;
- o) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- p) l'indicazione della lingua straniera, in relazione alla quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Art. 4

Condizioni soggettive di ammissibilità

1. Alle procedure di valutazione possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- b) candidati in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- c) professori già in servizio nella fascia e nel settore concorsuale e/o scientifico-disciplinare corrispondenti a quelli per i quali viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero competente, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.

2. Relativamente alle procedure di valutazione di cui all'art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 possono partecipare coloro che nell'ultimo triennio solare antecedente alla data del bando non abbiano prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi di studio presso l'Università degli Studi di Messina e che siano in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente comma 1.

Art. 5

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione per il reclutamento dei professori di prima fascia è composta da cinque professori di prima fascia, di cui uno designato dal Dipartimento che ha richiesto il bando o,

solo in difetto, dal Senato Accademico. La Commissione di valutazione per il reclutamento dei professori di seconda fascia è composta da tre professori di ruolo, di cui uno designato dal Dipartimento che ha richiesto il bando o, solo in difetto, dal Senato Accademico. In questo caso, la Commissione è composta da tre professori di cui il membro designato, eventualmente, di seconda fascia.

2. I membri della Commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto del bando.

3. Nel rispetto del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 l. n. 240/2010, possono essere designati membri della Commissione: a) i professori di prima fascia i cui indicatori soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore, da utilizzarsi quale prerequisito delle domande dei professori ordinari candidati alle commissioni di abilitazione scientifica nazionale; b) i professori di seconda fascia i cui indicatori soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore, da utilizzarsi quale prerequisito delle domande dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per la fascia dei professori ordinari.

4. I commissari diversi dal membro designato devono essere professori di prima fascia esterni ai ruoli dell'Università di Messina ed inclusi nella lista in ordine alfabetico dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 l. n. 240/2010, relativa al settore concorsuale della posizione messa a bando. Dalla predetta lista, disposta in ordine casuale attraverso idonea procedura informatica, sono selezionati i componenti della Commissione, nel numero di quattro nel caso di procedure per la chiamata di professori di prima fascia e nel numero di due nel caso di procedure per la chiamata di professori di seconda fascia, dopo averne verificato la disponibilità. In caso di mancata disponibilità, si procede allo scorrimento dell'elenco disposto nell'ordine casuale. La delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento individua il membro designato è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

5. La Commissione è nominata dal Rettore, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Ciascun membro della Commissione è tenuto a fornire la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi - ai sensi dell'art. 51 c.p.c. - sia con gli altri componenti che con i candidati e una dichiarazione che qualifichi le tipologie di eventuali rapporti di collaborazione scientifica con i candidati.

6. La composizione della Commissione è resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo del decreto rettorale di nomina della Commissione stessa. E' esclusa l'erogazione di qualsiasi compenso per i commissari, fermo restando che il Dipartimento proponente deve garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese sostenute dai membri sorteggiati della Commissione.

7. La Commissione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

8. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti stessi.

9. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

10. Nei casi di rinunce, decesso o indisponibilità di commissari, si procede allo scorrimento della lista disposta nell'ordine casuale per integrare la Commissione o, altrimenti, in caso di ulteriore mancanza, si attingerà alle liste del macrosettore, con riferimento, ove previsto, ai settori scientifico-disciplinari affini di cui all'Allegato "D" del Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, secondo le modalità di cui al superiore comma 4.

11. Qualora non si possano applicare i predetti criteri di scelta per esaurimento delle liste o a causa di ulteriori indisponibilità, i componenti della Commissione saranno selezionati, in ordine casuale, dagli elenchi della banca dati IRIS, tra i professori di prima fascia appartenenti al settore concorsuale della posizione messa al bando, aventi i requisiti per poter essere inclusi nelle liste dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale cui all'art. 16 della legge n.240/2010.

Art. 6

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione avviene all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui al Titolo I del presente Regolamento. In conclusione, la Commissione esprime un giudizio complessivo sul curriculum, sulla produzione scientifica, sull'attività didattica svolta e sull'attività assistenziale, ove prevista.
2. La Commissione formula la graduatoria con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dall'art. 2-bis del presente regolamento. La graduatoria rimane vigente secondo le modalità ed entro i limiti di efficacia temporale previsti dalla legge.

Art. 7

Termine del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il termine suddetto può essere prorogato per una sola volta e per non più di due mesi sulla base di comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Rettore scioglierà la Commissione e ne verrà nominata una nuova in sostituzione della precedente.
2. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici competenti. Nel caso in cui il Rettore necessiti di chiarimenti sulla procedura ovvero riscontri delle presunte irregolarità nello svolgimento della stessa invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine perché si pronunzi al riguardo o provveda ad eventuali modifiche.
3. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo.

Art. 8

Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura, entro due mesi dall'approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, che decide ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. k), del vigente Statuto d'Ateneo, la chiamata del candidato comparativamente migliore.
2. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Titolo III

Chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5 e 5-bis, della legge n. 240/2010

Art. 9

Modalità di svolgimento della procedura

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2020, n.240, l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della stessa legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.
2. La valutazione è svolta da un'apposita Commissione composta dal Direttore del Dipartimento di afferenza, o suo delegato, e da due componenti scelti tra i professori di prima e seconda fascia, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con DM 344 del 04.08.2011.
3. La formulazione della proposta di chiamata è effettuata dal Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia ed è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione. In caso di esito positivo della procedura di valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.
4. L'Università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti assunzionali disponibili per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2020, n.240, l'inquadramento di cui al comma precedente, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

Titolo IV

Chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005

Art. 10

Procedimento e requisiti soggettivi dei destinatari

1. Ciascun Dipartimento, previo parere favorevole del Senato Accademico, può proporre al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005. La proposta del Dipartimento è approvata con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, per la chiamata dei ricercatori.
2. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Ateneo formula una specifica proposta al MIUR, che può concedere o rifiutare il nulla osta alla nomina, nei casi e nel rispetto della procedura di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005. In caso di consenso, sarà il Rettore, con proprio decreto, a disporre la nomina del professore ordinario o del professore associato ovvero del ricercatore determinandone la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.